

Camera dei Deputati

**Legislatura 16
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE : 5/06458
presentata da **CODURELLI LUCIA** il **20/03/2012** nella seduta numero **607**Stato iter : **IN CORSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
BRAGA CHIARA	PARTITO DEMOCRATICO	20/03/2012
SANTAGATA GIULIO	PARTITO DEMOCRATICO	20/03/2012
GNECCHI MARIALUISA	PARTITO DEMOCRATICO	20/03/2012
DAMIANO CESARE	PARTITO DEMOCRATICO	20/03/2012
BOBBA LUIGI	PARTITO DEMOCRATICO	20/03/2012
MADIA MARIA ANNA	PARTITO DEMOCRATICO	20/03/2012
BERRETTA GIUSEPPE	PARTITO DEMOCRATICO	20/03/2012
BOCCUZZI ANTONIO	PARTITO DEMOCRATICO	20/03/2012
RAMPI ELISABETTA	PARTITO DEMOCRATICO	20/03/2012
BELLANOVA TERESA	PARTITO DEMOCRATICO	20/03/2012
MIGLIOLI IVANO	PARTITO DEMOCRATICO	20/03/2012
SCHIRRU AMALIA	PARTITO DEMOCRATICO	20/03/2012
GATTI MARIA GRAZIA	PARTITO DEMOCRATICO	20/03/2012
MATTESINI DONELLA	PARTITO DEMOCRATICO	20/03/2012

Assegnato alla commissione :
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)Ministero destinatario :
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIAttuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI , data delega **20/03/2012**Fasi dell'iter e data di svolgimento :
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/03/2012
SOLLECITO IL 18/09/2012
SOLLECITO IL 14/11/2012
SOLLECITO IL 28/11/2012

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06458

presentata da

LUCIA CODURELLI

martedì 20 marzo 2012, seduta n.607

CODURELLI, BRAGA, SANTAGATA, GNECCHI, DAMIANO, BOBBA, MADIA, BERRETTA, BOCCUZZI, RAMPI, BELLANOVA, MIGLIOLI, SCHIRRU, GATTI e MATTESINI. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Per sapere - premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010, in particolare all'articolo 12, ha previsto che qualsiasi trasferimento o ricongiunzione di contributi avviene su domanda dell'interessato ed esclusivamente a titolo oneroso;

gli enti previdenziali e i patronati, su indicazioni degli stessi enti previdenziali, hanno sempre suggerito, come è noto, ai cittadini che si recavano ai loro sportelli, di non affrettarsi con le richieste di ricongiunzione, perché si sarebbe trattato comunque di ricongiunzioni a titolo gratuito, se verso l'Inps;

a seguito dell'entrata in vigore di tale disposizione normativa i lavoratori interessati si sono trovati, con una norma di fatto retroattiva senza le certezze e i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore;

per rendere evidente l'iniquità della norma introdotta, si riporta il caso specifico di una dipendente: la signora C.B., che ha iniziato a lavorare nel 1976 come impiegata in una ditta privata fino al 1981 versando contributi all'INPS. Dal 1982 ha iniziato a lavorare presso una RSA di Como - ente locale - fino al gennaio 2007 versando i contributi all'INPDAP (nel 1984 ha ricongiunto i 6 anni di contributi INPS all'INPDAP). In tempi non sospetti, ha dato le dimissioni dall'ente locale e ha iniziato a lavorare nella RSA attuale dal febbraio 2008. È stata una scelta di vita, un desiderio di una nuova esperienza lavorativa in una casa di riposo di dimensioni contenute (80 posti letto in RSA e 20 in Centro Diurno) dove poter esprimere al meglio le mie potenzialità, la signora è molto contenta di questa scelta, in quanto il lavoro è molto interessante e arricchente, soprattutto perché le energie profuse portano miglioramenti alla qualità di vita degli anziani assistiti;

nel 2010 la legge ha previsto la ricongiunzione dei contributi INPDAP verso l'INPS a titolo oneroso. Non aveva ancora richiesto ricongiunzione perché dagli enti preposti e dai patronati contattati aveva avuto il consiglio di aspettare più avanti, prima di andare in pensione perché la ricongiunzione era gratuita e avrebbe potuta richiederla in qualsiasi momento. Oggi la signora denuncia che è una assurdità trovarsi a ricongiungere all'INPS i 6 anni i contributi INPS già ricongiunti a suo tempo all'INPDAP e doverli ripagare; la signora C. ha lavorato fino ad oggi 6 anni (1976-1981) + 26 anni (1982-2007) + 4 (2008-2011), cioè 36 anni di lavoro continuativi, senza interruzioni, ha solo cambiato datore di lavoro ma ha sempre pagato tutti i contributi dovuti per legge;

l'alternativa al caso segnalato è la possibilità di accedere alla totalizzazione, ma ciò comporta il calcolo contributivo della pensione, con evidente penalizzazione, mentre la signora C.B. avrebbe tutto il diritto di accedere alla pensione con il metodo retributivo, potendo vantare 20 anni di contribuzione maturati al 31 dicembre 1995 -:

se non ritenga il Ministro interrogato, in coerenza con gli ordini del giorno accolti dal Governo, e con la mozione n. 1-00690 approvata dalla Camera dei deputati, di assumere iniziative normative per correggere la norma sopra richiamata che sta comportando pesanti e negative penalizzazioni per i lavoratori e le lavoratrici. (5-06458)